REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/69 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1390/69 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 *bis*,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2569/69 (6) ha reso possibile fino al 31 dicembre 1969 l'utilizzazione di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico in sostituzione di derivati della vaniglia o di vanillina di sintesi ; che motivi tecnici ed in particolare difficoltà di approvvigionamento in tempo utile del prodotto di sostituzione non hanno permesso, nel termine previsto, una sperimentazione sufficiente ; che conviene, quindi, prolungare il periodo di utilizzazione fino al 31 gennaio 1970 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1390/69 la data del 31 dicembre 1969 è sostituita dalla data del 31 gennaio 1970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per le operazioni in corso, di cui al regolamento (CEE) n. 1390/69, i contratti stipulati sono adattati alle disposizioni del presente regolamento su richiesta dell'interessato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
(6) GU n. L 321 del 23. 12. 1969, pag. 28.